

IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE FALLIMENTARE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice Rel. Est.

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. r.g. **94/2020**

PROMOSSO DA

RICORRENTI

CONTRO

RESISTENTE

Con l'intervento di:

Visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento

esaminata la documentazione in atti ed assunte le opportune informazioni;
udito il Giudice relatore;

rilevato che si è provveduto alla convocazione della società debitrice che è comparsa all'udienza fissata per lo svolgimento dell'istruttoria prefallimentare con il patrocinio dell'Avv.

che ha depositato memoria difensiva;

OSSERVA

L'odierna resistente, nelle proprie memorie difensive, si è opposta all'accoglimento del ricorso, sostenendo la propria non fallibilità, in ragione della natura di impresa sociale della stessa e dell'inesistenza di attività considerabile come commerciale.

Secondo quanto accertato documentalmente, invero, la Cooperativa, sin dalla sua costituzione, ha svolto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi nonché attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in conformità al proprio statuto (originario e nel tempo modificato) con spirito mutualistico e senza fine speculativo. Ha inoltre conseguito l'iscrizione all'albo regionale per lo svolgimento dell'assistenza domiciliare agli anziani ai sensi della legge regionale 87/1981(v. all. 12) anche in telesoccorso (v.all.14), nonché l'iscrizione all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati previsto dalla legge regionale 22/1986 per la stipula di convenzioni con i comuni per lo svolgimento di assistenza agli inabili e ai minori mediante la gestione di comunità alloggio (v. all. 13, 15, 17, 18, 20) e/o casa protetta (v.all.16, 19, 21), di assistenza ai disabili psichici in comunità alloggio (v.all.8 e 9).

In data 27/07/2018, a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017, infine, ricorrendo i presupposti di legge, la _____ è stata iscritta nel Registro delle Imprese nella speciale sezione delle imprese sociali

In ragione di tale natura, secondo la resistente, il ricorso dovrebbe essere rigettato per non essere l'impresa soggetta a fallimento, bensì a liquidazione coatta amministrativa.

Ai sensi dell'art. 14 comma 1, D. Lgs. 112/2017 (e ancor prima dell'art. 15 della Legge 118/2005), infatti, in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

I ricorrenti, nelle proprie note autorizzate, hanno insistito in ricorso, evidenziando che, stante la natura commerciale dell'attività svolta, la resistente poteva e doveva essere soggetta alle norme sul fallimento.

Tale ultima tesi non convince.

Se è vero, infatti, che il fine mutualistico non esclude in sé la natura di imprenditore commerciale di una cooperativa, atteso che l'art. 2545 terdecies c.c. ne prevede espressamente la fallibilità (cfr. sul punto ex multis Cassazione civile sez. I 24/03/2014 n. 6835), la questione della sottoponibilità al fallimento della cooperativa sociale, come ben evidenziato dalla resistente, è oggi posta in discussione in ragione di quanto previsto dall'art. 14, 2 comma, D.Lgs. n. 122 del 2017, che anche per le imprese sociali aventi forma di cooperativa sembra imporre la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa.

L'art. 1 del citato decreto stabilisce che *“Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.”* e specifica che *“le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali. Alle cooperative sociali e ai loro consorzi, le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della normativa specifica delle*

cooperative ed in quanto compatibili, fermo restando l'ambito di attività di cui all'articolo 1 della citata legge n. 381 del 1991, come modificato ai sensi dell'articolo 17, comma 1”.

Proprio il richiamo alla normativa specifica delle cooperative potrebbe far sorgere il dubbio circa l'applicabilità alle cooperative sociali del già richiamato art. 2545terdecies c.c..

Tuttavia, se si guarda al nuovo 'statuto' dell'impresa sociale, così come predisposto dal d.lgs. 112/2017, si può ben comprendere che l'impresa sociale rappresenta un *tertium genus* che non è né impresa commerciale, né impresa agricola, ma, appunto, "sociale", ossia impresa caratterizzata da mutualità esterna, ovvero a beneficio della collettività, e sottoposta ad un regime speciale, che ne esclude la fallibilità, in ragione del riconoscimento legislativo dell'idoneità dell'attività esercitata a soddisfare interessi di carattere generale.

Da tale considerazione discende, a parere del Tribunale, che per assoggettare un'impresa sociale a fallimento non ci si possa limitare a dimostrare l'astratto carattere commerciale dell'attività svolta (posto che all'interno dell'elenco delle attività di cui all'art. 2 del D.Lgs. 112/2017 rientrano attività espressamente commerciali, come ad esempio “*lett. o): attività' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale*”), bensì debba dimostrarsi l'insussistenza dei requisiti per ritenere l'impresa di natura sociale, unico elemento che potrebbe consentire di escludere l'applicabilità dell'art. 14 citato.

Nel caso di specie, la società ricorrente ha dato prova di possedere tutti i requisiti richiesti dal D.Lgs. 112/2017 al fine di considerarsi impresa sociale (tra cui, in particolare, svolgimento di un'attività di cui all'art. 2 co.1; assenza di scopo di lucro secondo quanto stabilito dall'art. 3; espressa indicazione della natura sociale nell'atto costitutivo e nella denominazione ai sensi degli artt. 5 e 6), requisiti peraltro mai contestati dai ricorrenti, i quali si sono limitati ad insistere nell'istanza di fallimento, evidenziando la natura commerciale dell'attività svolta.

Per quanto detto, la resistente, in qualità di impresa sociale, non può ritenersi fallibile e il ricorso deve andare respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri medi indicati dal D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Visti gli artt. 1, 5, 15 e 22 L.Fall.

Respinge il ricorso avanzato da

Condanna i ricorrenti in solido a rifondere a parte resistente le spese di giudizio che si liquidano in euro 1.995,00 per compensi, oltre spese al 15%, I.V.A. e c.p.a..

Così deciso in Siracusa, il 05/05/2021

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO TELEMATICAMENTE

EX ART. 15 D.M. 44/2011.